



MM 02-2019 concernente il nuovo Regolamento comunale del cimitero comunale.

All'Onorando
Consiglio comunale

Maroggia

Maroggia, 12 marzo 2019

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,

Premessa.

Richiamati in particolare gli articoli 13 cpv. 1 lett. a) della Legge organica comunale (LOC) e 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, mediante il presente messaggio vi sottoponiamo per esame ed adozione il nuovo Regolamento del cimitero comunale che andrà a sostituire l'attuale, in vigore dal lontano 1981. Si tratta altresì di una conferma degli impegni assunti negli ultimi anni intesi a procedere all'adeguamento della legislazione comunale.

Tenuto conto della vetustà dell'attuale normativa, abbiamo comprensibilmente considerato di proporre un nuovo testo adattato anche alle nuove normative di rango superiore e che, nel contempo, possa rispondere alle situazioni e alle necessità pratiche che abbiamo riscontrato negli ultimi anni per quanto concerne specificatamente la sua applicazione e interpretazione così da poter pure assicurare la necessaria celerità informativa ai richiedenti (parenti, imprese funebri, ecc.)

Vista la specificità dell'argomento non siamo evidentemente davanti ad un testo che lascia molto spazio propositivo.

Da qui l'occorrenza, in aggiunta a quanto predetto, di semplicemente disciplinare alcuni aspetti quali le competenze decisionali nel rispetto del principio della celerità, la possibilità di designare un custode, le tasse di concessione e i rinnovi, il rispetto dell'area del camposanto e delle sue adiacenze, le competenze in materia di manutenzione così come le occorrenze di assicurare il necessario decoro anche in rispetto dei nostri defunti.

Il nuovo Regolamento.

Il nuovo testo è stato concepito in forma strutturata (per singoli capitoli) e tratta cronologicamente i seguenti aspetti:

Capitolo I	Definizione – amministrazione – sorveglianza
Capitolo II	Concessioni – inumazioni – esumazioni
Capitolo III	Polizia
Capitolo IV	Aree per sepolture comuni
Capitolo V	Aree a concessione per sepolture trentennali
Capitolo VI	Aree per tombe di famiglia
Capitolo VII	Cappelle
Capitolo VIII	Cinerari
Capitolo IX	Ossario comune
Capitolo X	Servizi funebri
Capitolo XI	Tariffe
Capitolo XII	Disposizioni transitorie finali

Un confronto con il Regolamento vigente è oggettivamente impossibile da proporre tenendo conto della nuova forma redazionale che ha comunque e in generale ripreso le normative attuali. Dove necessario sono apportati i relativi adattamenti peraltro esclusivamente di procedura, dunque senza mutamenti rilevanti.

Art. 2 amministrazione

È confermata la competenza amministrativa del Municipio riservata la facoltà di affidare all'amministrazione alcuni compiti decisionali nell'ambito delle deleghe conferite dal Regolamento comunale.

È inserita la facoltà di eventualmente disporre di un custode.

Art. 4 Concessioni

Viene stabilito che le concessioni verranno rilasciate solo al momento del decesso. Questo permette una migliore e confacente disposizione delle aree (occupazione in ordine progressivo) e contestualmente rispettare la parità di trattamento.

Art. 9 Esumazioni

Viene fatta una distinzione tra le esumazioni ordinarie, imposte dal Municipio dopo la scadenza della concessione e quelle straordinarie che per ragioni particolari devono essere eseguite (ordinate) prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Art. da 15 a 18.

Queste norme intendono, come in precedenza indicato, consolidare le occorrenze di tutelare il camposanto in materia di comportamento adeguato al luogo e di rispetto ai defunti: stabiliscono conseguentemente anche il divieto di commercio ambulante nelle vicinanze e riprende il sempre più diffuso aspetto sanitario legato alla presenza della zanzara tigre. L'art. 14 permette di eventualmente fissare gli orari di apertura.

Art. 22 Manutenzione.

Sempre per quanto concerne il decoro è confermato l'obbligo dei concessionari o dei parenti di occuparsi della manutenzione degli spazi e delle aree di loro competenza, riservata la possibilità (in caso di inadempienza) del Municipio di adottare i provvedimenti necessari indicati.

Art. 25 Spurgo.

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili e per le quali non si conosce il rappresentante degli eredi, è regolata (confermata) la procedura per quanto concerne le procedure di spurgo.

A titolo indicativo rileviamo che l'esame puntuale della situazione attuale delle singole concessioni sarà avviata nel corso dei prossimi mesi in modo da permettere, dove richiesto e/o necessario, il rinnovo e la conseguente fatturazione. Nel contempo sarà aggiornato il catasto specifico mediante informatizzazione.

Art. 40 Cappelle.

Peraltro a conferma di quanto già regolato nell'attuale testo non è possibile procedere a nuove concessioni di aree per la costruzione di nuove cappelle.

Art. 55 Servizi funebri

Si precisa, riprendendo la normativa cantonale, che le prestazioni funerarie possono essere affidate unicamente ad aziende specializzate nel settore e in possesso della relativa autorizzazione cantonale, questo per evitare che ditte estere e non autorizzate vi provvedano così come è stato possibile registrare in altri Comuni negli ultimi anni.

Art. 58 Tariffe

Non è evidentemente il Regolamento del cimitero lo strumento che fissa gli aspetti economici di un Comune. Fatta questa premessa le tariffe sono state semplicemente aggiornate, questo in ragione del fatto che le attuali sono applicate da quasi quarant'anni. Le medesime devono servire per assicurare in particolare una partecipazione ai costi di manutenzione e quelli di spurgo.

Entrata in vigore.

A titolo di semplificazione della procedura anche dal profilo temporale e di applicazione delle nuove tariffe si considera opportuno fissare l'entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2020, in modo da permettere di ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato.

Come in precedenza indicato nei prossimi mesi sarà comunque anticipata la procedura di adeguamento del catasto e di rilievo temporale delle concessioni (scadenziario).

Consultazione.

In Cancelleria comunale è possibile consultare l'attuale Regolamento e il piano del cimitero, che saranno evidentemente messi a disposizione delle Commissioni della Gestione e delle Petizioni chiamate ad elaborare i rapporti al vostro indirizzo.

Procedura di approvazione.

L'adozione del regolamento deve raccogliere almeno il voto affermativo di un terzo dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

In ossequio all'art. 186 cpv. 2 LOC l'approvazione deve avvenire sul complesso ritenuto che il voto sui singoli articoli avviene esclusivamente se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio: fatta salva quest'ultima situazione non occorre di conseguenza votare ogni singolo articolo.

Il Regolamento sarà successivamente pubblicato. La decisione di adozione è pure soggetta a referendum (art. 75 cpv. 1 LOC) ed è infine soggetta all'approvazione del Consiglio di Stato.

Conclusioni.

Fatte queste premesse e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

d e c i d e r e :

1. è adottato il nuovo Regolamento comunale del cimitero di Maroggia come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;
2. esso entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2020, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi
La Segretaria:
Bianca Bottinetti



Annesso:

Regolamento del Cimitero

Piano cimitero – zona alta

Piano del cimitero – zona bassa

Piano del cimitero - cinerari

Commissioni d'esame (art. 10 RALOC): Gestione e Petizioni



REGOLAMENTO DEL CIMITERO

DI

MAROGGIA

ANNO 2020



Maroggia
european energy award

INDICE

Capitolo I

Definizione-amministrazione-sorveglianza

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Amministrazione
- Art. 3 Sorveglianza

Capitolo II

Concessioni – inumazioni – esumazioni

- Art. 4 Concessioni
- Art. 5 Autorizzazioni
- Art. 6 Inumazioni
- Art. 7 Tempo prescritto per la sepoltura
- Art. 8 Salme di estranei
- Art. 9 Esumazioni
- Art. 10 Resti di esumazioni
- Art. 11 Dimensioni delle fosse
- Art. 12 Disposizioni d'igiene
- Art. 13 Trasporto di salme
- Art. 14 Area divenuta libera

Capitolo III

Polizia

- Art. 15 Orario
- Art. 16 Divieto di ingresso – contegno
- Art. 17 Divieto di commercio
- Art. 18 Pulizia Acqua stagna – zanzara tigre
- Art. 19 Coltivazione fiori e piante
- Art. 20 Bordure
- Art. 21 Monumenti
- Art. 22 Manutenzione
- Art. 23 Lavori nel cimitero
- Art. 24 Danni e furti
- Art. 25 Termine di procedura – spurgo concessioni

Capitolo IV

Aree per sepolture comuni

- Art. 26 Definizione
- Art. 27 Concessioni - durata
- Art. 28 Possibilità di sepoltura
- Art. 29 Spurgo
- Art. 30 Esumazioni straordinarie

Capitolo V

Aree a concessione per sepolture trentennali

- Art. 31 Definizione
- Art. 32 Concessioni
- Art. 33 Concessioni – durata
- Art. 34 Concessioni – effetto
- Art. 35 Possibilità di sepoltura

Capitolo VI

Aree per tombe di famiglia

- Art. 36 Definizione
- Art. 37 Concessioni – durata
- Art. 38 Concessioni – effetto
- Art. 39 possibilità di sepoltura

Capitolo VII

Cappelle

- Art. 40 Definizione
- Art. 41 Concessioni
- Art. 42 Concessioni – effetto
- Art. 43 Tumulazione - rappresentanza
- Art. 44 Casse e urne
- Art. 45 Esumazioni
- Art. 46 Riconsegna

Capitolo VIII Cinerari

Art. 47 Definizione

Art. 48 Concessioni

Art. 49 Concessioni – durata

Art. 50 Concessioni – effetto

Art. 51 Deposito

Art. 52 Urne e cassette

Art. 53 Chiusura – iscrizioni e decorazioni

Capitolo IX Ossario comune

Art. 54 Definizione

Capitolo X Servizi funebri

Art. 55 Generalità

Art. 56 Giorni e orari

Art. 57 Percorsi cortei

Capitolo XI Tariffe

Art. 58 Tariffe

Capitolo XII

Art. 59 Facoltà

Art. 60 Infrazioni

Art. 61 Competenze – contestazioni

Art. 62 Entrata in vigore

Art. 63 Disposizione suppletorie

Art. 64 Abrogazioni



REGOLAMENTO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MAROGGIA

Capitolo I

Definizione – amministrazione - sorveglianza

Definizione

art. 1

Il cimitero del Comune di Maroggia sorge sul mapp. 97 RFD di proprietà comunale. È luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Amministrazione

art. 2

Il cimitero è amministrato dal Municipio che deve vigilare sull'osservanza del presente Regolamento e delle leggi applicabili. È riservata la facoltà di attribuire alcuni compiti all'amministrazione comunale e ai propri servizi nell'ambito delle deleghe conferite dal Regolamento comunale. Il Municipio può inoltre designare un custode.

Sorveglianza

art. 3

Il Municipio esercita la sorveglianza del cimitero per quanto di competenza del Comune, verificando la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dai privati dalle concessioni accordate. Provvede inoltre alla tenuta a giorno del piano del cimitero e dei registri delle tumulazioni.

Capitolo II

Concessioni – inumazioni - esumazioni

Concessioni

art. 4

Le concessioni per l'occupazione dei posti sono rilasciate dopo il decesso, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati delle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento. Gli eredi legittimi del defunto o dei defunti possono in ogni tempo designare un altro rappresentante.

In mancanza di un rappresentante designato eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno assicurate tramite avviso all'albo comunale, sul sito web del Comune e sul Foglio Ufficiale.

Autorizzazioni

art. 5

Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati per l'inumazione nel cimitero solo con l'autorizzazione del Municipio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Inumazioni

art. 6

Hanno diritto di essere sepolte o deposte nel cimitero:

- a) le salme e le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato in vita il loro domicilio;
- b) le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate nel Comune immediatamente prima della morte e di persone attinenti di Maroggia decedute anche fuori della giurisdizione comunale;
- c) le salme, le ceneri, le ossa di persone non domiciliate e decedute fuori Comune, ma con diritto ad una sepoltura in cappelle e tombe a concessione;
- d) le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare la relativa autorizzazione caso per caso.

Tutte le spese di sepoltura (inumazione) sono a carico dei parenti o concessionari.

Tempo prescritto per la sepoltura

art. 7

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte o da un'altra autorità competente, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.

Salme di estranei

art. 8

Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale. Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle constatazioni di legge. Rimane riservata l'applicazione delle tasse come al presente regolamento.

Esumazioni

art. 9

Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Esumazioni straordinarie: Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono all'autorizzazione preventiva del Municipio. I parenti o gli eredi se conosciuti vengono informati.

Resti di esumazioni

art 10

I resti di esumazione sono collocati negli ossari a meno che i parenti o gli eredi non diano disposizioni diverse.

In caso di incompleta decomposizione della salma i resti devono essere cremati, riservato il caso di sepoltura in un'altra area cimiteriale.

Dimensioni delle fosse

art. 11

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti
cm 200 di lunghezza, cm 85 di larghezza e
cm 200 di profondità.
- b) per bambini fino all'età di 10 anni
cm 140 di lunghezza, cm 50 di larghezza e
cm 150 di profondità.

Diposizioni d'igiene

art. 12

In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle direttive ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.

Le salme rinchiusi in casse metalliche devono essere collocate ad una profondità di cm 220.

Trasporto di salme **art. 13**
Il trasporto di salme deve essere eseguito nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

Area divenuta libera **art. 14**
Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna immediatamente a disposizione del Municipio senza rimborso di alcuna tassa.

Capitolo III Polizia

Orario **art. 15**
L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Divieti d'ingresso
Contegno **art. 16**
È proibito l'accesso al cimitero di cani o altri animali, come pure l'accesso con veicoli senza l'autorizzazione del Municipio. Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o comportamento indecoroso.

Divieto di commercio **art. 17**
Nel cimitero e nelle immediate vicinanze è vietato vendere oggetti funebri, piantine o esporre insegne e avvisi pubblicitari.

Pulizia
Acqua stagnante
Zanzara tigre **art. 18**
Le aree e le cappelle date in concessione devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari. I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti.
I servizi comunali provvedono alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.

Alfine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di ogni tipo colmi di acqua stagnante.

Coltivazione
fiori e piante **art. 19**
Sulle aree date in concessione possono essere coltivati esclusivamente semplici fiori o arbusti sempre verdi. È vietata la coltivazione di fiori o arbusti a foglie acleate.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di cm 100 né invadere il terreno pubblico o le altre aree. In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, al rappresentante noto, i servizi comunali provvedono al ripristino delle disposizioni o all'estirpazione delle piante disseccate. Le spese che ne derivano sono addebitate.

Bordure

art. 20

Sulle tombe i parenti o concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce anche provvisorie con le generalità del defunto.

Una bordura delimitante la parcella deve essere definitivamente posata ad opera dei parenti o dei concessionari entro un anno dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.

Monumenti

art. 21

Qualora trascorso il periodo di assestamento del terreno, i parenti intendono procedere alla posa di nuove lapidi, monumenti o croci deve essere preventivamente presentata domanda al Municipio, corredata da uno schizzo con le dimensioni.

Questi manufatti devono avere la misura massima:

a) aree per sepoltura adulti

lunghezza: cm 200

Larghezza: cm 85

Altezza: cm 150

b) per bambini fino all'età di 10 anni

Lunghezza: cm 100

Larghezza: cm 50

Altezza: cm 100 massima

Manutenzione

art. 22

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi o altre strutture è a carico dei parenti o dei concessionari. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta ai parenti o concessionari noti o all'albo comunale e a spese degli obbligati.

Per concessioni in aree adibite a sepolture trentennali, per cappelle che risultassero abbandonate e per strutture fisse in stato di decadenza, il Municipio assegna ai rappresentanti degli eredi o tramite avviso all'albo comunale un termine per provvedere ai lavori di manutenzione. In caso di inadempienza la concessione scade al termine del ventesimo anno

dall'ultima sepoltura di salme. In tal caso il Municipio provvede allo spurgo a spese del Comune, che può in seguito liberamente disporre dell'area concessa. I resti vengono depositati nell'ossario comunale.

Lavori nel cimitero

art. 23

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma devono essere trasportati già in condizione di essere posti in opera. Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e rifacimento che, per loro natura, non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

Danni e furti

art. 24

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati della natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori. È pure esclusa ogni responsabilità in caso di furto.

Termine di procedura Spurgo concessioni

art. 25

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme.

In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale. Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni. In mancanza di indicazioni, secondo il tipo di concessione, il Municipio procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale cremazione dei resti e al loro deposito nell'ossario comunale.

I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro il termine fissato passano in proprietà al Comune che ne può disporre liberamente.

Per le concessioni scadute di cui non si conoscono gli eredi per le quali vi è l'obbligo di allontanamento dei resti il Comune si assume le spese per le esumazioni.

Capitolo IV

Aree per sepolture comuni

Definizione	art. 26 Sono considerate aree per sepolture comuni quelle concesse come tali e indicate sul piano del cimitero.
Concessioni Durata	art. 27 Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio. La concessione di ogni area è gratuita per le persone domiciliate a Maroggia al momento del decesso e ha durata di 20 anni.
Possibilità di sepoltura	art. 28 Ogni parcella può ospitare una sola salma.
Spurgo	art. 29 Il Municipio può procedere allo spurgo di un campo comune trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura.
Esumazioni straordinarie	art. 30 Esumazioni straordinarie possono essere eseguite in base all'art. 9 del presente regolamento, previa autorizzazione del Municipio e a spese del richiedente.

Capitolo V

Aree a concessione per sepolture trentennali

Definizione	art. 31 Sono considerate aree a concessione per sepolture trentennali quelle concesse come tali e indicate sul piano del cimitero.
Concessioni	art. 32 Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio. Se richiesto dagli eredi all'occasione può essere concessa la sepoltura doppia, unicamente però sovrapposta. La concessione verrà rilasciata solamente alla morte, in ogni caso mai in anticipo.

Concessioni
Durata **art. 33**
La concessione di ogni area è a pagamento e ha la durata di 30 anni.

Alla scadenza della concessione l'area diviene oggetto di nuova concessione. Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni
Effetto **art. 34**
Le concessioni di aree per sepolture trentennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo ritornano a completa disposizione del Comune.

Possibilità di sepoltura **art. 35**
Ogni parcella può ospitare due salme sovrapposte. In parcelle già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

Capitolo VI

Aree per tombe di famiglia

Definizione **art. 36**
Sono considerate aree per tombe di famiglia indicate come tali sul piano del cimitero.

Concessioni
Durata **art. 37**
La concessione di ogni area per tombe di famiglia è a pagamento e ha la durata di 99 anni dalla prima inumazione.

Alla scadenza della concessione l'area diviene oggetto di nuova concessione. Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni
Effetto **art. 38**
Le concessioni di aree per sepolture in tombe di famiglia non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo ritornano a completa disposizione del Comune.

Possibilità di sepoltura **art. 39**
Ogni parcella può ospitare le salme sovrapposte di due persone. In parcelle già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

Capitolo VII Cappelle

Definizione **art. 40**
Sono considerate aree per cappelle quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un periodo di 99 anni dalla prima inumazione o dal momento dell'acquisto e specificatamente indicate sul piano del cimitero.

Concessioni **art. 41**
Con l'entrata del nuovo regolamento non sono più concesse aree ad uso per cappelle.

Concessioni Effetto **art. 42**
Le concessioni di aree per cappelle non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo e non possono essere cedute a terzi in alcun caso. Esse non sono né alienabili né sequestrabili. Su richiesta dei concessionari il Municipio può concedere ulteriori rinnovi di 30 anni.

In caso di spurgo ritornano a completa disposizione del Comune.

Tumulazione Rappresentanza **art. 43**
Hanno diritto alla tumulazione nelle cappelle il concessionario e la sua famiglia. Per la tumulazione definitiva di persone estranee alla famiglia e non domiciliate a Maroggia è necessario il permesso del Municipio e la concessione sottoposta a pagamento della relativa tassa.

La cappella di famiglia rimane ad uso del concessionario e dei suoi eredi che dovranno indicare al Municipio un rappresentante cui possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce a questo loro diritto ed agli obblighi relativi.

Qualsiasi inumazione deve essere comunicata preventivamente alla Cancelleria comunale

Casse **art. 44**
Le salme tumulate nelle cappelle esistenti devono essere rinchiuse in doppia cassa, di cui una di metallo con saldatura a fuoco e con valvola di spurgo.

Esumazioni **art. 45**
Quando in una cappella risultano occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme inumate da oltre 20 anni in un'urna speciale al fine di acquisire spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria. L'urna potrà essere depositata all'interno della cappella.

Riconsegna **art. 46**
Al termine della concessione la cappella di famiglia deve essere ritornata al Comune in buono stato di manutenzione e completamente libera da salme, urne e monumenti. In caso contrario verranno eliminate dal Comune a spese degli obbligati.

Capitolo VIII Cinerari

Definizione **art. 47**
Nei cinerari sono a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne e i resti di esumazione così come indicato sul piano del cimitero.

Concessioni **art. 48**
Le concessioni di celle sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito di ceneri o resti. L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva fissata sul piano del cimitero, senza diritto di prenotazione.

Concessioni
Durata **art. 49**
Le concessioni di celle sono a pagamento e hanno una durata di 30 anni.

Alla scadenza della concessione il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni Effetto	art. 50 Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo le celle ritornano a completa disposizione del Comune. Alla scadenza o in caso di traslazione di resti iscritti sulla lastra il concessionario scade nei suoi diritti.
Deposito	art. 51 In ogni cella cineraria possono essere depositati, con diritto di iscrizione sulla lastra di chiusura in granito, le ceneri o i resti di due salme.
Urne e cassette	art. 52 Le urne cinerarie e le cassette devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
Chiusura Iscrizioni e decorazioni	art. 53 Le celle vengono chiuse con una lastra di granito fornita dal Comune. Sulla lastra sono iscritti, con i caratteri e secondo le disposizioni prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, l'anno di nascita e quello di morte. Il portafiori è fornito dal Comune, ritenuto che i fiori non dovranno oltrepassare la lastra di granito. È vietata la posa di impianti di illuminazione fissi.

Capitolo IX Ossario comune

Definizione	art. 54 Nell'ossario comune vengono raccolti i resti di riesumazioni e le ceneri.
-------------	---

Capitolo X Servizi funebri

Generalità	art. 55 I servizi funebri sul territorio del Comune possono essere affidati esclusivamente ad aziende in possesso della relativa autorizzazione cantonale d'esercizio. Le spese per questi servizi sono a carico degli eredi.
------------	---

Giorni ed orari

art. 56

I giorni e gli orari dei funerali sono accordati dal Municipio tenendo conto dell'esigenza dei famigliari.

Non sono autorizzati funerali la domenica e nei giorni festivi riconosciuti, riservate deroghe per circostanze eccezionali e giudizio esclusivo del Municipio.

Percorso cortei

art. 57

I cortei funebri si svolgono seguendo il percorso fissato dal Municipio. I funerali nelle forme religiose partono dalla Chiesa Parrocchiale per il cimitero o il crematorio. I funerali nelle forme civili partono dall'ingresso del cimitero.

Capitolo XI
Art. 58 Tariffe

Aree per sepolture comuni

CHF

concessione domiciliati a Maroggia
concessione non domiciliati

gratuito
600.00

Aree trentennali

Concessione
Rinnovo

800.00
800.00
~~+spese sepoltura~~

Aree tombe di famiglia

Concessione
Rinnovo

1'800.00
1'800.00

Cappelle

Rinnovo

8'000.00

Cinerari

Concessione
Rinnovo

800.00
800.00

Tasse di decisione amministrativa

50.00

Capitolo XII

Disposizioni transitorie e finali

Facoltà	art. 59 Al Municipio è data facoltà di rientrare in possesso di qualsiasi area, cella, cappella o loculo concessi quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragioni di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra collocazione equivalente a quella primitiva assumendosi le relative spese.
Infrazioni	art. 60 Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa ritenuto un minimo di CHF 200.00 e un massimo di CHF 5'000.00.
Competenze Contestazioni	art. 61 L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
Entrata in vigore	art. 62 Il presente regolamento e le relative tariffe entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2020 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.
Disposizione suppletorie	art. 63 Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sanitaria o di altre leggi vigenti.
Abrogazioni	art. 64 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 1° gennaio 1982 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

oooooooooooo / ooooooooooooo

Adottato dal Consiglio comunale di Maroggia il
Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione no. del.....

